



**Città di
Paderno Dugnano**

**ELEZIONE DIRETTA
DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
08 e 09 giugno 2024**

**GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA
DI CANDIDATI E INFORMAZIONI SULLE
RENDICONTAZIONI DELLE SPESE ELETTORALI**

PREMESSA

Il presente vademecum ha lo scopo di fornire un' opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale per l'anno 2024.

Le istruzioni sotto riportate sono estratte dalla pubblicazione ministeriale n. 1 del Ministero dell'Interno in occasione dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 2023 (cap. 1 e cap. 2 – da pag. 29 a pag. 74).

Il presente vademecum è stato elaborato con scrupolosa attenzione e con la massima professionalità.

Si precisa che l'utente rimane unico responsabile per eventuali involontari errori di trascrizione, di digitazione o inesattezze o errate interpretazioni da cui possono derivare danni diretti o indiretti sia agli interessati sia a terzi. Gli interessati sono tenuti a controllare l'esattezza e la completezza dei contenuti.

A. ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI.

Per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale (paragrafo 2);
- dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (paragrafo 3);
- certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui si svolgono le elezioni (paragrafo 4);
- dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenente la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità (paragrafo 5);
- certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (paragrafo 6);
- modello di contrassegno di lista in triplice esemplare (paragrafo 7);
- programma amministrativo (paragrafo 8).

Nel 2021 sono entrate in vigore le seguenti modificazioni normative del procedimento elettorale che favoriscono la diffusione delle comunicazioni con il comune, con specifico riferimento alla richiesta di certificati elettorali e alla designazione dei rappresentanti di lista:

- è possibile richiedere al comune il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei candidati tramite posta elettronica certificata; in tal caso il comune rilascia ai richiedenti i certificati richiesti in formato digitale con la posta elettronica certificata;
- è possibile comunicare al segretario comunale, entro il giovedì precedente l'elezione, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata.

Si chiarisce che gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono gratuiti ai sensi dell'art. 1, tabella B) del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 e della tabella D) punto 8 della legge 8 giugno 1962 n. 604.

2. CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Nel caso in cui più gruppi presentino lo stesso candidato alla carica di Sindaco essi devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegati (art. 73, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Dei singoli candidati compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Le donne coniugate o vedove, che intendono far comparire anche il cognome del coniuge, devono indicare il cognome del marito sia nella dichiarazione di accettazione di candidatura che nell'elenco dei candidati. Lo stesso criterio vale per le persone conosciute con nome diverso da quello proprio (l'uso del "detto ...").

Per i candidati alla carica di consigliere comunale, che siano cittadini dell'Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

Inoltre, nel nostro Comune, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (24) e non inferiore ai due terzi (16).

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà da 16 a 24 in quanto questo Comune ha una popolazione compresa fra 40.000 e 100.000 abitanti.

Occorre precisare che nelle liste dei candidati **nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo**, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondenti a detto terzo, come da sotto riportata tabella:

N. consiglieri da eleggere	Lista di candidati (min.16 max. 24)	Quota di genere MASSIMA 2/3			Quota di genere MINIMA 1/3		
24	24	16	→	16	8	→	8
	23	15,333333	→	15	7,6666667	→	8
	22	14,666667	→	15	7,3333333	→	7
	21	14	→	14	7	→	7
	20	13,333333	→	13	6,6666667	→	7
	19	12,666667	→	13	6,3333333	→	6
	18	12	→	12	6	→	6
	17	11,333333	→	11	5,6666667	→	6
	16	10,666667	→	11	5,3333333	→	5

I cittadini dell'Unione Europea di un paese diverso dall'Italia, che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale, devono produrre, all'atto del deposito della lista anche:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine.
- b) un attestato in data non anteriore a tre mesi dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

3. DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. (Allegati n. 2 pag. 131 delle Istruzioni del Ministero dell'Interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, anno 2023) La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Detti requisiti sono:

a) Numero dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco deve essere sottoscritta con **firma autenticata** secondo quanto detto al punto sub c) da **non meno di 200 e da non più di 400 elettori** (comune con popolazione compresa tra 40.000 e 100.000 abitanti).

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14 comma 3 L. 21 marzo 1990 n. 53).

È inammissibile, perché contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni (ammenda da 200 euro a 1.000 euro ex art. 93 del Testo Unico n. 570/60).

b) Dichiarazione da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate (allegato n. 6 a pag. 153 delle Istruzioni del Ministero dell'Interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, anno 2023).

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale che, insieme con gli altri atti, deve essere allegato alla lista dei candidati (Allegati n. 3 pag. 141 delle Istruzioni del Ministero dell'Interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, anno 2023).

Fermo il disposto dell'articolo 3 della legge n. 81/93, per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, (cfr. precedente lett. a), le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione delle candidature o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti e segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati **con mandato autentificato da notaio**, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

La firma del sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 da notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Si evidenzia che il Consiglio di Stato (sentenze 09/10/2013 n. 22, 16/5/2016 n. 1990) ha circoscritto il campo di applicazione dell'art. 14 della L. 53/1990 affermando che il potere di autentica dei soggetti indicati nel citato art. 14 è **limitato esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio** di cui tali soggetti sono titolari (requisito della territorialità).

Non sussiste viceversa il limite della pertinenza, secondo il quale tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e cioè: l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione

stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso.

d) *Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.*

La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati incaricati: di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale, di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco nonché di sottoscrivere la documentazione inerente le spese elettorali facenti capo alla medesima lista.

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati.

Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

4. CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI PRESENTATORI DELLE LISTE DI CANDIDATI.

Allo scopo di garantire la esistenza della condizione di **elettori del Comune** dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti il possesso del requisito di cui trattasi, da parte dei sottoscrittori.

Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dal Sindaco, **nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.**

Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l'art. 38-bis, comma 3 del decreto-legge n. 108/2021 ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni comunali, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La richiesta digitale può essere presentata:

- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
- dai loro delegati

La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente.

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine

improrogabile di 24 ore dalla domanda.

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC:

- costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;
- possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale.

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato
- con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.

Sono competenti ed eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'art. 14 della legge n. 53/1990.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio, entro le 24 ore, dei certificati elettorali su carta o in formato digitale recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa.

5. DICHIARAZIONE AUTENTICATA DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI OGNICANDIDATO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITÀ

Ciascun candidato alla carica di sindaco, deve dichiarare, oltre l'accettazione della candidatura e l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità, il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata dalle persone e secondo le modalità già indicate alla lettera c) del paragrafo 3.

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da una nostra Autorità diplomatica o consolare.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato.

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. **E' necessario, però, che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità prevista dalla legge (artt. 10 e 12 del D.lgs 235/2012)**¹

(1) ¹ Si riporta qui di seguito l'art. 10 del D.Lgs 235/2012, primo comma:

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

Si avverte che, a norma dell'art. 87-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura nella quale è inserita anche la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incandidabilità (allegato n. 5 a pag. 149 ed allegato n.7 a pag. 157 delle Istruzioni del Ministero dell'Interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, anno 2023).

6. CERTIFICATI ATTESTANTI CHE I CANDIDATI SONO ELETTORI.

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidato, possano falsarne i risultati si richiede che l'atto di presentazione delle

“Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della Provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle Comunità Montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416 *bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad 1 anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti consumati o tentati, previsti dall'articolo 51 commi 3bis e 3quater del codice di procedura penale diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316 ter (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322 bis (peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 323(abuso d'ufficio), 325(utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio), 326(rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 331, 2° comma (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa), 346 bis (traffico di influenze illecite) del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a 6 mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

candidature sia corredato con i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione Europea di un paese diverso dall'Italia, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'art. 1 del D.Lgs 12 aprile 1996, n. 197 o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il quinto giorno dalla data di convocazione dei comizi elettorali.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate al paragrafo 4 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.

7. CONTRASSEGNO DI LISTA PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

Il nominativo del candidato alla carica di sindaco deve essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento ad ideologie autoritarie (fascismo, nazismo e simili) nonché qualunque simbologia o sigla che richiami anche indirettamente tale ideologia.

Deve considerarsi vietato l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di aziende e società senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa azienda.

Infine è vietato l'uso di contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi ecc.).

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli artt. 28 e 32 del T.U. n. 570/60.

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro

prescelto. È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su *compact disc*, *dvd*, *pen drive* e simili, nei formati «.jpeg» e «.pdf».

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle Autorità incaricate dalla stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

8. PROGRAMMA AMMINISTRATIVO.

Il Programma Amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al Consiglio Comunale ed al nominativo del candidato alla carica di Sindaco, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune (art. 73 c. 2, del D.Lgs 267/2000).

9. MANDATARIO ELETTORALE PER LA RACCOLTA DI FONDI CON CUI FINANZIARE LA CAMPAGNA ELETTORALE.

A norma del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6 della legge 6 luglio 2012, n. 96 e dell'art. 7 comma 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, **nelle elezioni che si svolgono nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio**, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale **dichiara per iscritto** al Collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d'appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di regione previsto dall'articolo 13 della legge n. 515/1993, **il nominativo del MANDATARIO ELETTORALE da lui designato** (allegato n. 12 a pag. 177 delle Istruzioni del Ministero dell'Interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, anno 2023).

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario. Nessun mandatario può assumere l'incarico per più di un candidato.

B. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. MODALITÀ PER LA MATERIALE PRESENTAZIONE DELLA LISTA.

La presentazione deve essere fatta a mano al **Segretario Generale del Comune, presso l'Ufficio Segreteria Generale, sito in Via Grandi, 15**, piano primo. **Si consiglia di prendere appuntamento** al n. 02 91004401- 425 ovvero all'indirizzo elektorale@comune.paderno-dugnano.mi.it per consentire un ordinato svolgimento delle operazioni ed evitare attese.

È opportuno rammentare che la legge 21 marzo 1990, n. 53 ha stabilito che la Commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, proceda all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna **lista ammessa mediante sorteggio**. È evidente, quindi che **i contrassegni delle liste verranno riportati sul manifesto dei candidati** e sulle schedari di votazione secondo l'ordine risultato dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscritti della lista stessa, o dai delegati di lista.

2. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata, **durante il normale orario d'ufficio, dalle ore 8 del 30° giorno (venerdì 10/05/2024) fino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data della votazione (sabato 11/05/2024)**

3. COMPITI DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE RELATIVI ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE.

Il Segretario generale deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Il Segretario non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi l'ora della ricezione sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi.

È, tuttavia, raccomandabile che il Segretario non ometta di far rilevare quelle palesi irregolarità che gli sia eventualmente dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del Comune, ecc.

È necessario, affinché, la Commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il Segretario generale ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla Commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

È inoltre, raccomandabile che il Segretario, prima dell'invio degli atti alla Commissione elettorale circondariale, provveda a fare copia del programma amministrativo presentato dalle singole liste, per l'affissione dello stesso all'albo pretorio del Comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta Commissione.

C. ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA L.3/2019 – PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM E DEL CERTIFICATO PENALE DEL CANDIDATO SUL SITO INTERNET.

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha stabilito, in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali, l'obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni, di **pubblicare sul proprio sito internet** ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato, il **curriculum vitae** e il relativo **certificato penale** rilasciato dal casellario giudiziale.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il **14° giorno** antecedente la data dell'elezione, quindi **entro domenica 26 maggio 2024**. Non è richiesto il consenso degli interessati. Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale. Le inadempienze eventuali non comportano l'esclusione dalla competizione elettorale.

Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

Ai sensi del primo periodo del successivo comma 15 del suddetto articolo 1, il Comune entro il **7° giorno** antecedente la data dell'elezione, quindi **entro domenica 2 giugno 2024**, deve pubblicare, all'interno della sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato penale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista. **Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito/ movimento/ lista è tenuto a trasmettere tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.**

L'omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti internet dei partiti/ movimenti/ liste – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 a euro 120.000,00**, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

- Il Segretario Generale

Dott.ssa Paola Maria Xibilia ☎ 02 91004401 – elettorale@comune.paderno-dugnano.mi.it

- La Responsabile della Segreteria Generale

Dott.ssa Valeria Bozzato ☎ 02 91004477 – valeria.bozzato@comune.paderno-dugnano.mi.it

- La Responsabile dell'Ufficio Elettorale

Sig.ra Fabiola Mosca ☎ 02 91004401 - 425 – elettorale@comune.paderno-dugnano.mi.it